



Direttive

sulle modalità d'esecuzione di verificazioni in base a esami effettuati all'estero

del 13 febbraio 1998 (Stato 12 novembre 2008)

L'Ufficio federale di metrologia (METAS),

visti gli articoli 19 capoverso 1, 24 capoverso 4 e 34 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006¹ sugli strumenti di misurazione,

emana le seguenti direttive:

1 Oggetto

Un laboratorio di verificaione autorizzato da METAS o il Servizio svizzero di verificaione di METAS possono stipulare una convenzione con un organismo competente straniero come subappaltatore (subappaltatore) e riconoscere i suoi risultati di misurazione e prove² per la verificaione di uno strumento di misura, se le seguenti condizioni sono adempite.

2 Principi generali

- 2.1 Ogni laboratorio di verificaione può partecipare a procedure di verificaione di strumenti di misura in base a esami effettuati all'estero, se le relative condizioni sono date.
- 2.2 Il laboratorio di verificaione è responsabile della correttezza della verificaione di ciascuno strumento di misura.
- 2.3 Il riconoscimento di risultati di misurazione ottenuti all'estero come base per una verificaione in Svizzera è possibile unicamente in quei campi d'applicazione per i quali il laboratorio di verificaione stesso è stato autorizzato.
- 2.4 Su domanda del laboratorio di verificaione, METAS esamina se tutte le condizioni per il riconoscimento di risultati d'esame ottenuti all'estero sono date. Alla domanda va allegata una sufficiente documentazione che comprovi la competenza del subappaltatore.
- 2.5 A intervalli di tempo adeguati, occorre controllare mediante misurazioni comparative che l'applicazione della presente procedura conduca nella pratica a risultati di misurazione concordanti fra il laboratorio di verificaione svizzero e il subappaltatore.

¹ RS 941.210

² Secondo modificazione del 12 novembre 2008

3 Requisiti applicabili agli strumenti di misura

- 3.1 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare le esigenze dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione².
- 3.2³
- 3.3 Gli strumenti di misura presentati per la verifica devono essere identici al modello ammesso.
- 3.4³
- 3.5 Le iscrizioni sugli strumenti di misura devono adempiere le relative prescrizioni vigenti in Svizzera: unità, lingua ecc².
- 3.6 Immediatamente dopo l'esame, allo strumento di misura vanno applicati i marchi o piombi di sicurezza. Detti marchi o piombi recano la marcatura d'identificazione dell'organismo straniero e l'anno dell'esame. Un esemplare delle marcature deve essere previamente inviato all'Ufficio per la registrazione.
- 3.7 L'apposizione della marcatura di verifica svizzera sugli strumenti di misurazione dopo la verifica in base a esami effettuati all'estero si svolge nella piena responsabilità del laboratorio di verifica².

4 Requisiti applicabili al subappaltatore

- 4.1 L'organismo scelto dal laboratorio di verifica come subappaltatore ha la sua sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS ed è designato in tale Stato come laboratorio di verifica oppure è accreditato come organismo d'ispezione o laboratorio di taratura.
- 4.2 Il subappaltatore iscrive in un certificato o rapporto d'esame, all'intenzione del laboratorio di verifica, i risultati di ciascuno strumento di misura.

5 Applicazione della procedura da parte del laboratorio di verifica

- 5.1 Il laboratorio di verifica controlla i risultati di misurazione del subappaltatore e accerta che gli errori massimi tollerati siano rispettati.
- 5.2 Il laboratorio di verifica rilascia, conformemente alle istruzioni di METAS, un certificato di verifica per ciascuno strumento di misura o per gruppi di strumenti di misura di un medesimo utilizzatore. Al certificato può essere allegata una copia del rapporto d'esame dell'organismo straniero.
- 5.3 Il laboratorio di verifica fattura la verifica al proprietario o all'utilizzatore dello strumento di misura. Le tasse di verifica nonché la percentuale devoluta dal laboratorio di verifica a METAS sono rette dall'ordinanza del 23 novembre 2005⁴ sulle tasse di verifica.
- 5.4 Il laboratorio di verifica indennizza le prestazioni fornite dal subappaltatore.

³ Abrogato secondo la modificazione del 12 novembre 2008

⁴ RS 941.298.1

- 5.5 Per calcolare la percentuale da devolvere, il laboratorio di verifica-
zione comunica separatamente all'Ufficio, entro i termini usuali, il numero degli strumenti di
misura che ha verificato secondo la presente procedura.
- 5.6 Il laboratorio di verifica-
zione esegue o fa eseguire, a caso, misurazioni compa-
rative giusta la cifra 2.5. I verbali delle misurazioni comparative vanno conser-
vati per cinque anni.

6. Entrata in vigore

Le modificazioni del 12 novembre 2008 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

Ufficio federale di metrologia METAS

Christian Bock
Direttore